

(N. 1237)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 novembre 1955 (V. Stampato N. 1031)*

**d'iniziativa dei Deputati MARTUSCELLI, LOZZA, RAVERA Camilla, DE LAURO  
MATERA Anna, MALAGUGINI, FABRIANI, DI GIACOMO, VIVIANI Luciana,  
DE VITA, CHIARAMELLO e SCIAUDONE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 NOVEMBRE 1955

Disposizione in favore degli insegnanti elementari  
colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si farà luogo al recupero, a favore dell'Erario, delle somme rimaste da rimborsare dagli insegnanti elementari che, per il periodo 1° ottobre 1948-18 luglio 1952, hanno cumulato la pensione diretta con quella di reversibilità senza averne diritto, non trovandosi nelle condizioni richieste dall'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

LEONE